

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5435 di Mercoledì 19 luglio 2023

Il nuovo testo unico nella versione luglio 2023 e il rischio da calore

Publicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella versione di luglio 2023. Focus sulla Nota INL per la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti, valutazione e gestione del rischio.

Brescia, 19 Lug ? Ci soffermiamo sul nuovo aggiornamento (versione **luglio 2023**) del testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e con tutte le varie normative che negli anni lo hanno modificato e integrato. Importante aggiornamento che continua ad essere operato grazie al lavoro prezioso del Dott. Ing. **Gianfranco Amato** (ITL Verona) e del Dott. Ing. **Fernando Di Fiore** (ATS Pavia) e che, tuttavia, "non riveste carattere di ufficialità". Infatti le versioni ufficiali dei documenti "sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa" oppure su alcuni siti, ad esempio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. LUGLIO 2023

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO - DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.LG.OV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI, SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO DI [IIA - ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI](http://WWW.IIA-ISPETTORI.DEL.LAVORO.ASSOCIATI.IT)



QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/)

Versione aggiornata su <http://www.8108amatodifiore.it>

Riepiloghiamo, come fatto dagli autori, alcune delle tante novità inserite nel D.Lgs. 81/2008 e/o nel documento coordinato, soffermandoci in particolare, in considerazione delle **alte temperature estive** di questi giorni, su una **Nota** dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro relativa alla **tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore**.

Nell'articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:

- Il testo coordinato nella versione di luglio 2023: le novità
- Nota INL: gli strumenti per la valutazione del rischio da calore
- Nota INL: la gestione del rischio e l'organizzazione produttiva

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB071] ?#>

Il testo coordinato nella versione di luglio 2023: le novità

Riprendiamo alcune delle novità del documento "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106", nella versione di **luglio 2023**:

- Inserita la **Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003** Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;
- Inserita la **nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687** avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;
- Inserita la **nota INL del 24/01/2023** prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 - adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere;
- Inserita la **lettera circolare del 06/04/2023 prot. n. 642** avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 - decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;
- Inserita la **nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573** avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi - Riscontro;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il **Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023** - Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione (link esterno);
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il **Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023** - Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 (link esterno);
- Inserita la **nota del 13/07/2023, prot. n. 5056** avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
- Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come disposto dall'art. 14 del **D.L. 4 maggio 2023, n. 48** contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);

Inoltre sono stati inseriti gli interpellati gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;

Nota INL: gli strumenti per la valutazione del rischio da calore

Tra le varie novità ci soffermiamo in particolare su una Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro: la **Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056** avente per oggetto "**Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore**".

Nella nota ? inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro - si indica che, in ragione delle condizioni climatiche in atto, "si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sui **profili di tutela dei lavoratori** per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio".

Oltre a rimandare a precedenti note e documenti (ad esempio alla Nota n. 4639 del 02 luglio 2021, alla n. 3783 del 22 giugno 2022 e alla nota prot. INL 4753 del 26 luglio 2022), si forniscono varie integrazioni, ad esempio riguardo alla **valutazione del rischio da calore**, agli strumenti e alle metodologie utilizzabili.

Ad esempio per "l'indagine sulla **valutazione dei rischi da stress termico** e l'individuazione delle relative **misure di mitigazione**", è possibile fare riferimento:

- alla documentazione consultabile sul [Portale Agenti Fisici](#) nella Sezione "Microclima",
- ai contenuti informativi reperibili a [questo link Inail](#) che riporta informazioni relative alle "strategie e tecniche di misura dello **stress termico** e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell'esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. È possibile anche consultare, per tali metodologie di valutazione del rischio termico, le relative norme tecniche di riferimento" (nella nota si riportano indicazioni di varie norme tecniche in materia)
- i materiali connessi al progetto Workclimate, reperibili a [questo sito](#), "e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni di quest'ultimo indicate nella richiamata nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali". E riguardo al progetto Workclimate è disponibile sul sito istituzionale INAIL, la "[Guida informativa per la gestione del rischio caldo](#)", che "contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione"

Si richiama anche la pubblicazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ([EU-OSHA](#)) "[Heat at work ? Guidance for workplaces](#)" (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), che fornisce "indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all'esposizione al calore nell'ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle [patologie connesse al calore](#). La guida, tra altro, espone metodi pratici ? organizzativi e tecnici ? per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore".

Inoltre si può fare riferimento "a **strumenti e metodologie** che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro" (ad esempio con riferimento ai calcolatori da stress termico).

Nota INL: la gestione del rischio e l'organizzazione produttiva

La Nota indica poi che l'esposizione eccessiva allo stress termico "comporta l'**aumento del rischio infortunistico** atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità". E maggiormente interessate da tali fenomeni "sono le mansioni che comportano attività non occasionale all'aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori".

Inoltre altri **fattori importanti** ? "che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore" - sono "gli **orari di lavoro** che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00); le **mansioni**; le **attività che richiedono intenso sforzo fisico**, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l'**ubicazione del luogo di lavoro**; la **dimensione aziendale**; le **caratteristiche di ogni singolo lavoratore** (età, salute, status socioeconomico, genere)".

Il documento INL ricorda poi che "anche il [rischio da calore](#) rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008", segnala un'**ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo**, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, e ricorda che "resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o 'percepiti' in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di **richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria**"

(CIGO) "evocando la causale 'eventi meteo'. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi".

La CIGO ? su cui la Nota riporta vari altri dettagli - è riconosciuta "in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive".

Pertanto ? conclude la Nota ? "durante lo svolgimento dell'attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della **valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste**. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione".

Si segnala, infine, che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l'introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l'Agenzia europea EU-OSHA ha promosso una nuova Campagna "**Ambienti di lavoro sicuri e sani**" che ha lo scopo di "sensibilizzare l'impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea".

Per un approfondimento di tutte le novità e modifiche presentate rimandiamo alla lettura integrale del "**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ? versione luglio 2023**".

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ? lug23](#)", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione luglio 2023 (formato PDF, 24.89 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[Il testo del D.lgs. 81/2008 aggiornato al mese di luglio 2023](#)".

Scarica la normativa di riferimento:

[Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro, Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056 avente per oggetto "Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore"](#).



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it